## Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari

Concluso il 28 settembre 2017 Approvato dall'Assemblea federale il 13 settembre 2018<sup>1</sup> Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2019 (Stato 1° febbraio 2019)

La Confederazione Svizzera

е

*la Repubblica d'Austria,* di seguito denominate «Parti»,

desiderando promuovere la cooperazione sulla base del reciproco rispetto e della considerazione dei rispettivi interessi;

nell'intento di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

richiamando le loro durature e profonde relazioni e i loro rapporti di buon vicinato;

sottolineando l'importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ogni Stato;

desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea:

considerando la Convenzione del 19 giugno 1995<sup>2</sup> tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (di seguito denominato «Statuto delle truppe del PPP») e il Protocollo addizionale del 19 giugno 1995<sup>3</sup> alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (di seguito denominato «Protocollo addizionale»):

nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

# Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce

RU 2019 365; FF 2017 5171

- 1 RU **2019** 363
- 2 RS **0.510.1**
- 3 RS **0.510.11**

aeree non militari, di seguito denominata «cooperazione», e di definire lo statuto giuridico del personale militare e civile coinvolto nonché dei rispettivi familiari, inviati da una delle Parti nel territorio dell'altra

2. La pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di misure contro minacce militari sono escluse dal campo d'applicazione del presente Accordo.

#### Art. 2 Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) per «Parte ricevente» si intende la Parte nel cui territorio si svolgono attività di cooperazione;
- b) per «Parte inviante» si intende la Parte che invia personale e mezzi nel territorio dell'altra al fine di partecipare alle attività di cooperazione:
- c) per «personale della Parte inviante» si intende il personale militare e civile delle forze armate e del ministero competente per la difesa della Parte inviante che partecipa alle attività di cooperazione e i rispettivi familiari;
- d) per «minaccia aerea non militare» si intende una minaccia proveniente da un aeromobile con o senza equipaggio sospettato di essere utilizzato in modo illecito e che pertanto mette potenzialmente in pericolo una delle Parti violandone la sovranità sullo spazio aereo;
- e) per «autorità d'impiego» si intende la rispettiva autorità nazionale competente per l'esecuzione di misure finalizzate alla sicurezza dello spazio aereo.

#### Art. 3 Sovranità

La cooperazione avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna delle Parti e non comporta alcuna modifica delle competenze di diritto internazionale pubblico delle Parti in materia di sicurezza dello spazio aereo.

## **Art. 4** Competenze e accordi di attuazione

- 1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
  - nella Repubblica d'Austria, il Ministro federale della difesa nazionale e dello sport; e
  - nella Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- 2. Le autorità menzionate al capoverso 1 definiscono in accordi di esecuzione i dettagli necessari per l'attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 5** Misure di cooperazione

1. Nel quadro della cooperazione le Parti procedono a uno scambio sistematico di dati e informazioni, in particolare riguardo alla situazione aerea generale e alle rispettive capacità d'intervento nei confronti di minacce aeree non militari.

- 2. Per l'identificazione di aeromobili sospetti secondo l'articolo 2 lettera d da parte dei loro aeromobili, le Parti prevedono le seguenti misure adottabili nel quadro della cooperazione:
  - a) sorveglianza e inseguimento, anche senza rendersi visibili all'oggetto sorvegliato;
  - b) identificazione visiva;
  - c) scorta;
  - d) allestimento di una prova visiva;
  - e) interrogazione.
- 3. Per intervenire nei confronti di aeromobili sospetti secondo l'articolo 2 lettera d con i loro aeromobili, le Parti prevedono le seguenti misure adottabili nel quadro della cooperazione:
  - a) ordine via radio o mediante segnali di cambiare la rotta di volo;
  - b) ordine via radio o mediante segnali di atterrare su un aerodromo designato;
  - rivelazione della presenza degli aeromobili impiegati nel quadro della cooperazione mediante l'impiego di inganni infrarossi per intimare gli ordini di cui alle lettere a e b.
- 4. Ai fini della cooperazione le Parti possono avvalersi di tutti i mezzi tecnici atti a contribuire alla sicurezza aerea.
- 5. La Parte inviante non è autorizzata a impiegare armi nel territorio della Parte ricevente.

## **Art. 6** Impiego transfrontaliero

- 1. Nel quadro della cooperazione, l'autorità d'impiego di una Parte decide se eseguire un impiego di propri aeromobili nello spazio aereo dell'altra Parte e comunica senza indugio la propria decisione all'autorità d'impiego della Parte ricevente.
- L'impiego di aeromobili di una Parte nello spazio aereo dell'altra ai fini dell'attuazione del presente Accordo è ammesso e non necessita di ulteriori approvazioni.
- 3. Le autorità d'impiego delle due Parti coordinano l'impiego di aeromobili della Parte inviante nello spazio aereo della Parte ricevente. L'autorità d'impiego della Parte ricevente può in qualsiasi momento limitare temporalmente o geograficamente l'impiego oppure chiederne la cessazione. La Parte inviante ottempera a tali richieste.
- 4. L'autorità d'impiego della Parte ricevente assume al più presto la direzione dell'impiego degli aeromobili della Parte inviante impiegati in virtù del capoverso 2 e impartisce gli ordini concernenti le misure da adottare necessari al riguardo. L'autorità d'impiego della Parte ricevente si assicura che le misure ordinate siano ammesse dal presente Accordo.
- 5. Se nel quadro della cooperazione la Parte ricevente non è in grado di assumere la direzione degli aeromobili impiegati in virtù del capoverso 2, o se l'assunzione della

direzione da parte sua non è appropriata, la Parte inviante può comunque adottare tutte le misure necessarie secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 3; il capoverso 3 è applicabile per analogia.

# Art. 7 Impiego in zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate

- 1. Se necessario, nel definire le zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate, le Parti si accordano al fine di creare zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate contigue su entrambi i lati del confine comune. Le Parti coordinano le loro misure per la pubblicazione e l'imposizione di queste zone.
- 2. Per la durata delle zone temporaneamente regolamentate o vietate di cui al capoverso 1, le due Parti possono adottare nello spazio aereo di queste zone tutte le misure necessarie di cui all'articolo 5 capoversi 2 e 3. Le autorità d'impiego coordinano le misure.

# Art. 8 Misure d'appoggio

Nel quadro della cooperazione la Parte ricevente consente alla Parte inviante di impiegare i propri mezzi in modo ottimale. Ciò comprende in particolare:

- a) il trattamento in linea di massima prioritario degli aeromobili della Parte inviante nello spazio aereo della Parte ricevente;
- b) l'assegnazione di zone d'attesa appropriate nel proprio spazio aereo;
- c) l'autorizzazione all'atterraggio sul territorio della Parte ricevente;
- d) l'autorizzazione al decollo per ogni aeromobile atterrato della Parte inviante per un nuovo impiego o per il rientro nel territorio della stessa;
- e) l'autorizzazione di procedere a tutti i lavori di manutenzione o riparazione degli aeromobili della Parte inviante atterrati su un aerodromo della Parte ricevente, nonché la migliore assistenza possibile per tali lavori;
- f) l'autorizzazione di entrata, di uscita e di soggiorno per il personale necessario ai lavori di manutenzione e riparazione;
- g) l'autorizzazione di importare ed esportare in franchigia di imposte e tasse il materiale necessario ai lavori di manutenzione e riparazione secondo la lettera e nonché i pezzi di ricambio.

## **Art. 9** Esercitazioni congiunte

Le Parti svolgono regolarmente esercitazioni transfrontaliere congiunte per la preparazione della cooperazione.

### Art. 10 Sicurezza aerea

1. Le Parti sono responsabili dello stato tecnico e della navigabilità degli aeromobili da esse impiegati, del loro equipaggiamento e del loro funzionamento sicuro.

- 2. Se un aeromobile della Parte inviante è coinvolto in un incidente o in un altro evento nel territorio della Parte ricevente, tutte le inchieste e le procedure tecniche sono svolte in conformità con la legislazione nazionale di quest'ultima. La Parte ricevente mette senza indugio a disposizione della Parte inviante tutti i dati e le informazioni rilevanti sull'incidente o evento.
- 3. La Parte inviante può nominare dei periti, i quali hanno il diritto di partecipare alla commissione d'inchiesta della Parte ricevente, di accedere al luogo dell'incidente e di ottenere tutte le informazioni pertinenti. Il rapporto sui risultati dell'inchiesta deve essere trasmesso alla Parte inviante.
- 4. La Parte ricevente può affidare a periti della Parte inviante, a richiesta di quest'ultima, il compito di occuparsi di parti dell'inchiesta.
- 5. In aggiunta a quanto previsto ai capoversi 3 e 4 e senza intralciare le inchieste della Parte ricevente nonché d'intesa con quest'ultima, la Parte inviante può svolgere indagini tecniche proprie su un incidente o evento in cui è coinvolto un proprio aeromobile nel territorio della Parte ricevente. I costi di tali inchieste sono assunti dalla Parte inviante.

#### Art. 11 Statuto

- 1. Lo statuto del personale della Parte inviante durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente e la valutazione delle pretese di risarcimento sono retti dallo Statuto delle truppe del PPP e dal relativo Protocollo addizionale.
- 2. Durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente, il personale della Parte inviante è tenuto a rispettare la legislazione nazionale della Parte ricevente, comprese le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e in materia di sicurezza.
- 3. La Parte ricevente garantisce che le condizioni amministrative necessarie per il soggiorno sul proprio territorio del personale della Parte inviante siano adempiute e assiste il personale della Parte inviante nelle questioni tecniche e logistiche.
- 4. Durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente, il personale della Parte inviante è autorizzato a portare l'uniforme militare secondo le disposizioni e prescrizioni di quest'ultima.

#### Art. 12 Assistenza medica

- 1. Le Parti inviano soltanto personale sufficientemente assicurato contro le malattie e gli infortuni.
- 2. L'assistenza medica d'urgenza per il personale della Parte inviante è fornita gratuitamente dalla Parte ricevente. A richiesta della Parte inviante, la Parte ricevente garantisce o dispone l'ulteriore trattamento dei pazienti e il loro ricovero in strutture mediche. In questi casi i costi sostenuti sono assunti dalla Parte inviante, nella misura in cui non siano coperti da un'assicurazione.

#### Art. 13 Costi di attuazione dell'Accordo

Ciascuna Parte assume i propri costi connessi con l'attuazione del presente Accordo.

# Art. 14 Sospensione dell'Accordo

In caso di conflitto armato, di crisi o in presenza di altri motivi di interesse nazionale, ciascuna Parte può sospendere il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte. La sospensione può avvenire con effetto immediato.

## **Art. 15** Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo sono risolte in via negoziale.

# **Art. 16** Abrogazione degli accordi previgenti

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 15 aprile 2008<sup>4</sup> tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari e il relativo Accordo di attuazione del 2 e 4 giugno 2008.

# Art. 17 Disposizioni finali

- 1. Il presente Accordo deve essere ratificato da entrambe le Parti. Entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
- 2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti
- 3. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con preavviso di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nel quadro del presente Accordo.

Fatto a Wals-Siezenheim, il 28 settembre 2017, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Per la Repubblica d'Austria:
Guy Parmelin Hans Peter Doskozil